

## **1. Diritti di segreteria**

Per effetto del **Decreto del Ministero delle attività produttive del 10 giugno 2003**, sono state apportate delle modifiche ai diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, con l'introduzione di alcune voci che riguardano la istituzione di un nuovo diritto di segreteria:

- a) per la **richiesta del modello di dichiarazione sostitutiva di certificati**
- b) per la **richiesta da terminale remoto di visure ordinarie** su registri, albi e ruoli tenuti dalle Camere di commercio.

I nuovi diritti sono entrati **in vigore dal 20 giugno 2003**.

Una novità importante che vogliamo sottolineare è quella relativa alla istituzione di **un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni**.

Si tratta sicuramente di una novità interessante che forse porrà fine a tante discussioni sia a proposito dell'imposta di bollo sulle certificazioni che riguardo alla presentazione della visura in luogo del certificato.

L'interessato potrà rivolgersi allo sportello del Registro delle imprese e richiedere, al costo di 5,00 euro, anziché un certificato, il più delle volte soggetto ad imposta di bollo, una dichiarazione sostitutiva nella quale l'Ufficio riporterà i dati essenziali dell'impresa così come vengono desunti dal Registro delle imprese.

L'interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale attesta che i dati riportati nella dichiarazione sono desunti dal Registro delle imprese e che corrispondono a quelli reali.

**Tale dichiarazione sarà sempre esente da imposta di bollo.**

Dobbiamo però comunicare che tale servizio non è ancora pronto. Sarà nostra cura dare una opportuna comunicazione non appena il servizio sarà in linea.

Le **tabelle complete e aggiornate** dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio sono reperibili nel sito, alla sezione "LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi" – Appendici – Diritti di segreteria.

## **2. Pratica telematica**

Scampata una ulteriore "dannosa" proroga, **dal 1° luglio 2003**, per tutte le società, è **scattato l'obbligo dell'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese mediante l'utilizzo della firma digitale**.

Nella certezza che l'avvio della trasmissione telematica sarà gestito dalle Camere di Commercio con intelligenza e buon senso, ci permettiamo di ricordare quanto segue.

Coloro che ancora non sono in possesso del dispositivo di firma digitale (smart-card) per ottenerlo devono rivolgersi:

- a) alla Camera di Commercio di pertinenza; o
- b) presso un altro ufficio di registrazione ubicato sul territorio; o
- c) presso un professionista convenzionato con la Camera di Commercio di pertinenza.

**Si ricorda che la firma digitale è personale e non è collegata all'impresa.**

Il primo certificato di firma digitale è gratuito limitatamente ad un solo soggetto per ogni società iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

Nel sito, alla sezione **“Firma digitale”**, è possibile scaricare la modulistica richiesta e alla sezione **“Trasmissione telematica”** trovare tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'invio della pratica telematica al Registro delle imprese.

Per facilitare le operazioni abbiamo preparato un File dal titolo **“LA PRATICA TELEMATICA – Vademecum sulle operazioni da compiere per la preparazione e l'invio delle pratiche telematiche al Registro delle imprese”**.

Ricordiamo che **Unioncamere** ha emanato una direttiva (scaricabile dal link inserito direttamente nella sezione “Trasmissione telematica”) dal titolo *“Guida all'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese”*, istituendo, tra le altre cose, il modello **“Procura speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”**, con le relative istruzioni per l'utilizzo.

Sicuramente, ciascuna Camera di Commercio, adeguandosi a queste direttive, avrà emanato una propria Guida, alla quale si dovrà far riferimento.

### **3. Il diritto annuale per le ditte che si iscrivono in corso d'anno**

Come oramai tutti sanno, con il decreto interministeriale del 23 maggio 2003, sono stati determinate le misure del diritto annuale per l'anno 2003.

Vogliamo semplicemente segnalare una novità importante che riguarda **il pagamento del diritto annuale da parte delle imprese che si iscrivono in corso d'anno**.

Si sensi dell'articolo 4, le imprese che si iscriveranno nella sezione ordinaria o nella sezione speciale o che verranno solo annotate nella sezione speciale saranno tenute al pagamento del diritto annuale **contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione**, direttamente allo sportello camerale o tramite F24.

Dunque, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese o al momento della presentazione di una denuncia relativa all'apertura di una unità locale, **contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria, dovrà essere pagato anche il relativo diritto annuale**.

**Nel caso di invio telematico**, il pagamento del diritto annuale potrà essere effettuato con due modalità:

- a) **direttamente tramite il sistema Telemaco**; oppure
- b) **allegano alla pratica la copia informatica** (scannerizzata e quindi in formato TIFF) **del modello F24** utilizzato per il pagamento del diritto annuale.

Per quanto riguarda altre problematiche relative al diritto annuale, si rimanda al Notiziario n. 8 o, per un maggior approfondimento, allo studio *“Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio – Sintesi della normativa e degli adempimenti”*, scaricabile dalla sezione “LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi” – Registri – Registro delle imprese.